

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 20 aprile 1993, n. 4646.

Gli amministratori di un'azienda municipalizzata per la distribuzione del gas rientrano nei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (e non in quelli di incompatibilità di cui all'articolo 3, n. 1), poiché tra gli enti "dipendenti" del comune vanno annoverati anche quelli, pur dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, preposti a compiti che rientrano tra quelli istituzionali del comune.

Omissis.

Il ricorso del D. L. ... rinnova la tesi secondo cui la qualità di membro del Collegio di amministrazione dell'AMGAS di F... implica ragione d'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, "ex" art. 3 della legge n. 154 del 1981, non d'ineleggibilità, "ex" art. 2 della legge medesima, perché detta Azienda, come in genere le aziende municipalizzate, è soggetta a vigilanza del Comune, cui competono poteri d'indirizzo, impulso e coordinamento, non a vincolo di dipendenza, trattandosi di organizzazione di tipo imprenditoriale, distinta dal Comune stesso e munita di ampia autonomia gestionale, patrimoniale e contabile.

Sulla base di queste osservazioni, il D. L. ... denuncia la sentenza impugnata per "carezza assoluta di motivazione", adducendo che in essa il rapporto di dipendenza fra Comune ed AMGAS è enunciato apoditticamente, senza alcuna indagine sull'effettiva natura e consistenza del rapporto medesimo (primo motivo), e, inoltre, per "erronea applicazione dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981", rientrando la fattispecie nelle previsioni dell'art. 3 di tale legge (secondo motivo). Il ricorso è infondato.

Le aziende cosiddette municipalizzate, che il Comune istituisce per la produzione, distribuzione e fornitura di luce, acqua, gas od altri servizi parimenti indispensabili agli insediamenti urbani (abitativi od industriali), sono da qualificarsi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, come aziende dipendenti dal Comune; ne consegue, in applicazione di detta norma, che gli amministratori delle une non sono eleggibili alla carica di consigliere dell'altro. L'affermazione con cui si aderisce all'orientamento segnato dalla sentenza di questa Corte n. 5524, del 29 ottobre 1984, e poi ribadito con le sentenze n. 5594, del 25 giugno 1987 e n. 1808, del 7 marzo 1990 (queste ultime riguardanti i casi analoghi delle aziende autonome regionali), discende dai rilievi che seguono.

La posizione di "dipendente" del Comune, in quanto riferita dal predetto art. 2 n. 11 a "istituti, consorzi od aziende", non può esigere, come invece sostiene il ricorrente, un inserimento di tipo gerarchico nell'organizzazione del Comune medesimo, con assenza di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, atteso che tale autonomia, più o meno ampia, è caratteristica indefettibile di quegli enti (siano o meno muniti di personalità giuridica), in ragione della loro natura di organismi separati e differenziati dalla suddetta organizzazione municipale, con proprie attribuzioni, risorse economiche ed attività gestionali.

Il rapporto di dipendenza, ai fini in questione, va pertanto riscontrato sotto il diverso profilo della maggiore o minore intensità del collegamento fra due enti, anche in correlazione con i rispettivi compiti istituzionali, tenendo presente che una previsione d'ineleggibilità mira ad evitare possibili interferenze sulla libertà di esercizio del voto e quindi sulla genuinità del risultato elettorale.

In questa prospettiva, il passaggio da un rapporto di mera vigilanza, implicante incompatibilità con la carica di consigliere comunale (art. 3, primo comma, n. 1, della citata legge n. 154 del 1981), ad un rapporto di dipendenza, comportante ineleggibilità (art. 2, primo comma, n. 11, della legge medesima), deve essere colto quando l'ingerenza dell'ente territoriale sull'istituto (consorzio od azienda) vada oltre il semplice controllo del primo, in via preventiva o successiva, sui singoli atti del secondo, estendendosi all'intera vita di quest'ultimo, fino a condizionarne l'esistenza e persistenza. Siffatte connotazioni sussistono nel rapporto fra il Comune e le aziende municipalizzate preposte ai menzionati scopi di interesse generale.

Tali aziende, infatti, vengono costituite dal Comune quali strumenti per la realizzazione di propri fini istituzionali, in alternativa alla gestione diretta, e vivono fino a quando permanga la relativa scelta (revocabile in ogni momento); tanto basta ad evidenziare il vincolo di dipendenza in discorso, inteso nel senso sopra specificato.

Omissis.